

PROTOCOLLO D'INTESA FRA

ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE - ALLIEVI DI SPECIALIZZAZIONE - SCUOLE DI FORMAZIONE ALLA PSICOTERAPIA E AZIENDE SANITARIE SEDI DI TIROCINIO.

Il Documento è frutto del lavoro congiunto di alcuni organismi indipendenti che hanno inteso collaborare allo scopo di stendere il suddetto Protocollo d'Intesa, approvato dalla Direzione Regionale Sanità: L'Ordine Regionale del Piemonte, il Coordinamento Giovani Psicologi, Specializzandi, Psicoterapeuti, la Conferenza Piemontese delle Scuole Abilitanti alla Psicoterapia (Con.Sap), e colleghi Referenti delle Aziende Sanitarie Piemontesi.

Premessa

La realtà dei percorsi di tirocinio é estremamente disomogenea fra le diverse sedi, talvolta assumendo connotazioni non sempre congruenti con la normativa in vigore. I principali aspetti di differenziazione concernono:

1. Gli accordi e le convenzioni fra Scuole e Sedi;
2. I contenuti dell'attività di tirocinio;
3. Il monte ore complessivo del tirocinio di specializzazione;
4. L'armonizzazione delle attività di supervisione fra tutor di sede e scuola;
5. La necessità di una maggiore armonizzazione fra l'indirizzo della scuola frequentata e quello del tutor di sede;
6. La debolezza del singolo aspirante psicoterapeuta che necessita di una maggiore tutela per la qualità della sua formazione clinica e per le attività professionali, anche con la stesura di un protocollo d'intesa che delinei le caratteristiche principali del tirocinio e che sia pubblico e disponibile all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione;

Proposte

1. L'attività di tirocinio di specializzazione, stante il quadro normativo attuale, appare complessa. Da un lato la norma impone alle Scuole di attivare apposite convenzioni con gli Enti sedi di tirocinio, dall'altro, trattandosi di più convenzioni con diverse sedi, anche all'interno della medesima scuola, le stesse spesso assumono differenziazioni anche sostanziali. Sebbene sia comprensibile che le convenzioni rispecchino le peculiarità delle diverse Aziende che ospitano i tirocinanti di specialità, non di meno appare opportuno che alcuni indirizzi essenziali di omogeneizzazione permeino ogni convenzione fra Scuola, ASL e privato convenzionato. Allo scopo, tenuto conto del contributo dei referenti per la formazione delle aziende presenti al tavolo e della Conferenza Piemontese delle Scuole Abilitanti alla Psicoterapia (Con.Sap) si propongono alla riflessione alcune linee guida quali piattaforma per gli approfondimenti di cui al presente documento. In particolare:

- "Stesura di un regolamento aziendale che definisca una procedura per l'attivazione dei tirocini: modalità di accesso, individuazione della sede e del tutor, definizione del progetto formativo, autorizzazione al tirocinio, monte ore concordato, numero di allievi specializzandi per ciascun tutor, impegno di continuità dell'allievo.

- Indicazione di un referente organizzativo aziendale che funga da interfaccia tra le sedi di tirocinio e

i responsabili di tirocinio delle scuole.

-Stesura di un Progetto Formativo sottoscritto dalla scuola di formazione, dal servizio ospitante e dall'allievo che individui gli obiettivi formativi e clinici, le facilitazioni previste dalla Scuola e dall'Azienda sanitaria, definendo modalità, strumenti e attività da svolgere" (tratto dalle linee guida CON.SAP del luglio 2011)..

2. Relativamente agli aspetti contenutistici si propone quanto segue:

- che lo specializzando sia riconoscibile dall'utente del servizio presso cui esercita l'attività di tirocinio;
- che le prestazioni erogate dagli specializzandi siano riconoscibili e censite sotto il profilo numerico e rese pubbliche attraverso reports annuali.
 - che il percorso di tirocinio si caratterizzi per la formazione alla pratica psicoterapica. Altre competenze (quali quelle psicodiagnostiche, ad esempio) non potranno protrarsi oltre al corso del primo anno. La presa in carico psicoterapeutica dei casi clinici dovrà avvenire a partire dal secondo anno.
 - tale presa in carico potrà essere soggetta a valutazione congiunta tra scuola, tutor del servizio sanitario e allievo tenuto conto degli aspetti di impostazione di setting e di sistemi valutativi dei diversi orientamenti psicoterapeutici delle scuole,
- Il complesso lavoro di supervisione e tutoraggio affrontato dai tutors, in collaborazione e concordemente con gli indirizzi di cui al punto 1 del presente documento, deve trovare riconoscimento internamente all'azienda attraverso uno specifico incarico aziendale ad integrazione del riconoscimento formativo ECM.

3. Relativamente alla durata del Tirocinio di Specializzazione si propone che il monte ore debba essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200 ore annuali.

4. In merito all'armonizzazione fra l'attività di supervisione esercitata all'interno dei servizi e quella disposta dalla scuola di specializzazione, facendo riferimento alle linee guida Con.S.A.P., si propone che:

- la funzione di supervisione in capo al tutor aziendale sia finalizzata ad aiutare l'allievo ad inquadrare il caso clinico all'interno del contesto istituzionale e familiare, con esplicito riferimento ai protocolli diagnostici ed alle linee guida relative ai diversi disturbi psicopatologici;
- che la funzione di supervisione in capo alla scuola sia principalmente riferita al setting ed al modello terapeutico specifico insegnato nella scuola.

5. In merito alla coerenza fra l'indirizzo della scuola frequentata e quello del tutor di sede si propone che la corrispondenza fra orientamento della scuola e orientamento del tutor sia opportuna benché non strettamente vincolante, fatti salvi alcuni elementi di setting fondamentali volti a garantire l'esercizio della pratica terapeutica specifica appresa dalla scuola (setting individuali vs gruppali; breve termine vs lungo termine; psicoterapie individuali e/o gruppali vs familiari ecc.). Si individua pertanto come fondamentale un'anagrafica dei tutors a cura dell'Ordine Regionale.

6. Gli elementi contenutistici sopra esposti conseguono ad un impianto istituzionale fondato sulla chiarezza e sulla correttezza nella relazione complessa fra allievo, scuola e sede di tirocinio. Di tale relazione sono elementi fondamentali i seguenti:

- a) I percorsi di tirocinio debbono essere inclusi all'interno di un contesto efficacemente regolamentato.
 - Un aspetto fondamentale è rappresentato dalla condivisione/assunzione delle indicazioni trasversali contenute nel protocollo definitivo;

- Un secondo aspetto è conseguente alle convenzioni fra scuole ed aziende che, oltre ad essere coerenti con il punto 1 debbono prevedere la delineazione di un progetto formativo specifico sottoscritto da scuola, azienda e allievo nonché l'individuazione di responsabilità e referenze;
- Un terzo aspetto è relativo alla distinzione legale e formale fra le competenze professionali degli psicologi e quelle degli psicoterapeuti in formazione. I percorsi di tirocinio post lauream e di specializzazione debbono essere differenti; pur comprendendo le necessità delle aziende di supporto nell'esercizio delle competenze psicologiche, si ribadisce che l'attività di tirocinio di specializzazione è volta all'acquisizione delle competenze essenziali per la pratica della psicoterapia.

b) Gli specializzandi debbono essere messi nella condizione di esercitare il proprio percorso professionalizzante nel rispetto del codice deontologico professionale. Per conseguire tale obiettivo è quindi necessario che:

- Essi siano formati ai contenuti del codice deontologico professionale. In tal senso è stato approvato un protocollo d'intesa fra Ordine Regionale e Atenei piemontesi volto a garantire una adeguata preparazione in questo senso nel percorso di laurea;
- Essi siano informati dalle scuole delle specifiche declinazioni dell'etica professionale nel contesto dell'esercizio della psicoterapia;
- Essi siano informati della responsabilità professionale e deontologica nell'ambito dei servizi presso i quali esercitano il tirocinio di specializzazione. All'uopo si auspica, sul modello già adottato da alcune Aziende piemontesi, che ciascun ente ospitante si doti di un regolamento professionale da trasmettere agli specializzandi e su cui formarli nelle fasi iniziali del tirocinio.

Infine, ci preme sottolineare come questo documento prenda altresì spunto dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 6 luglio 2010, Promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti e dalle indicazioni previste dal decreto "liberalizzazioni", relative alla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e al rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti.